

# **BGer 2C 528/2016 vom 15. November 2016**

Bundesgericht, 2016-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_528\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_528_2016)

FR: TF 2C 528/2016 du 15 novembre 2016

IT: TF 2C 528/2016 del 15 novembre 2016

## **Regeste**

Revisione - revoca dell'abilitazione | Diritto fondamentale

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Diretto contro una decisione finale del Tribunale amministrativo federale ( art. 86 cpv. 1 lett. a e 90 LTF ), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ) che non rientra sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF . Non vertendo la decisione impugnata sulla valutazione di capacità di A. \_\_\_\_\_, bensì sul fatto che lo stesso goda o meno di una buona reputazione, l'art. 83 lett. t LTF non trova in effetti applicazione (sentenze 2C\_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 1; 2C\_709/2012 del 20 giugno 2013 consid. 1.1; 2C\_1182/2012 del 29 maggio 2013 consid. 1.1 con ulteriori rinvii).

### **E. 1.2**

Presentato nei termini ( art. 100 cpv. 1 LTF ), facendo valere un interesse all'annullamento rispettivamente alla modifica del giudizio querelato ( art. 89 cpv. 1 LTF ), il ricorso è pertanto ammissibile quale ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF.

### **E. 1.3**

In ragione dell'effetto devolutivo delle impugnative interposte l'insorgente è tuttavia legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo federale. La conclusione con la quale chiede l'annullamento dell'originaria decisione dell'ASR è pertanto inammissibile ( DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

### **E. 2.1**

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), si confronta di regola unicamente con le censure sollevate. Nel ricorso va pertanto spiegato, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Semplici rinvii ad argomentazioni sostenute davanti alle istanze precedenti non bastano ( DTF 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400; sentenza 2C\_420/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta infatti simili critiche solo se sono state motivate in modo preciso ( art. 106 cpv. 2 LTF ).

### **E. 2.2**

In via di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ( DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvii; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 136 II 304 consid. 2.5).

### **E. 2.3**

L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione appena esposte. Nella misura in cui non le rispetta - limitandosi a formulare semplici rimandi alle argomentazioni addotte davanti alla Corte cantonale - essa non può pertanto essere approfondita oltre. Neppure esaminabili sono nel contempo tutte le critiche rivolte esclusivamente contro la decisione dell'ASR. Come già detto, oggetto del ricorso davanti al Tribunale federale può essere in effetti soltanto la sentenza dell'istanza precedente, ovvero quella del Tribunale amministrativo federale ( DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144). Riguardo alla motivazione delle ulteriori censure verrà per contro detto nel seguito.

### **E. 3**

La procedura concerne la revoca per tre anni dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di revisore, pronunciata dall'ASR dopo avere constatato che il ricorrente non godeva più di buona reputazione rispettivamente non garantiva più un'attività di controllo ineccepibile.

#### **E. 3.1**

Nei considerandi in diritto dell'impugnata sentenza, cui può essere rinviato a titolo completivo, il Tribunale amministrativo federale ha correttamente indicato le condizioni alle quali la legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui revisori, LSR; RS 221.302) e l'ordinanza federale del 22 agosto 2007 ad essa relativa (ordinanza sui revisori, OSRev; RS 221.302.3) sottopongono l'abilitazione dei revisori ( art. 5 LSR ).

##### **E. 3.1.1**

In questo contesto, osservato appunto come sia necessario che il richiedente goda di buona reputazione (unbescholtener Leumund; réputation irréprochable; art. 4 cpv. 1 OSRev ), ha in primo luogo ricordato che detta nozione giuridica ha carattere indeterminato e va interpretata (sentenze 2C\_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 4.1.1; 2C\_1182/2012 del 29 maggio 2013 consid. 3.2; 2C\_927/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 3.2.1; 2C\_505/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2 e 2C\_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2).

##### **E. 3.1.2**

Detto ciò, ha in secondo luogo indicato che chi verifica il rispetto di tale aspetto deve tenere evidentemente conto anche delle disposizioni che regolano l'attività dell'organo di revisione e ne prescrivono l'indipendenza ( art. 728 CO , per la revisione ordinaria, e art. 729 CO , per la revisione limitata, nella versione del 16 dicembre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2008; sentenze 2C\_125/2015 del 1° giugno 2015 consid. 2.3; 2C\_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 4.1.2; 2C\_709/2012 del 20 giugno 2013 consid. 4.1 segg.; 2C\_1182/2012 del

29 maggio 2013 consid. 3.2; 2C\_505/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.4. e 2C\_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2).

### **E. 3.2**

Esposto il quadro legale e la giurisprudenza ad esso relativa, è quindi giunto alla conclusione che la decisione di revoca dovesse essere tutelata. Rammentato che la B. \_\_\_\_\_ SA, la D. \_\_\_\_\_ SA, la E. \_\_\_\_\_ SA, la H. \_\_\_\_\_ SA, la F. \_\_\_\_\_ SA e la G. \_\_\_\_\_ SA facevano tutte parte della C. \_\_\_\_\_ SA, ha in effetti rilevato: (a) che il ricorrente, amministratore unico e membro unico della direzione di B. \_\_\_\_\_ SA, ha svolto dal 2008, e almeno fino al 2013, senza fatturare le sue prestazioni, la revisione limitata dei conti annuali di G. \_\_\_\_\_ SA e di H. \_\_\_\_\_ SA, e ciò sotto il controllo di un membro della direzione di D. \_\_\_\_\_ SA, avente diritto di firma individuale; (b) che considerato che tutte e quattro le società erano detenute da C. \_\_\_\_\_ SA, questo significa che il ricorrente ha verificato per più anni i conti di due società appartenenti allo stesso gruppo dell'ufficio di revisione per il quale egli lavorava, sotto la supervisione di un membro della direzione di un'altra società del gruppo; (c) che date queste circostanze è indubbio che, nell'ottica di un osservatore esterno, l'indipendenza del ricorrente, come revisore di G. \_\_\_\_\_ SA e di H. \_\_\_\_\_ SA in seno al gruppo C. \_\_\_\_\_ SA, non poteva che risultare compromessa, poco importando la natura della revisione, ordinaria o limitata; (d) che, sempre date le circostanze descritte, che danno conto di violazioni dell'obbligo di indipendenza reiterate, di carattere grave, anche la durata della sospensione doveva essere considerata proporzionata.

### **E. 4**

Con una critica di natura formale, cui va data la precedenza, l'insorgente considera che il giudizio impugnato non sia sufficientemente motivato.

#### **E. 4.1**

L'obbligo di motivare le decisioni, comprese quelle del Tribunale amministrativo federale, risulta dall' art. 35 cpv. 1 PA : norma che però, almeno nel contesto richiamato, non ha portata differente dall' art. 29 cpv. 2 Cost. (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 3.103). Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto ad una motivazione sufficiente garantito dalla Costituzione federale non impone di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento ( DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.).

#### **E. 4.2**

Senonché il citato aspetto del diritto di essere sentiti, non è nella fattispecie stato violato. La motivazione contenuta nel giudizio impugnato permette in effetti senza dubbio di comprendere le ragioni che hanno condotto il Tribunale amministrativo federale a confermare il provvedimento preso dall'ASR: tant'è che la pronuncia dell'istanza inferiore è stata in seguito impugnata con un ricorso in cui esse vengono elencate con precisione (sentenza 2C\_484/2008 del 9 gennaio 2009 consid. 2.1 non pubblicata in DTF 135 II 49 ). Il fatto che il ricorrente non condivida le conclusioni contenute nella querelata sentenza, considerandole acritiche e poco convincenti, è semmai una questione che riguarda il merito, non il diritto a una motivazione sufficiente (sentenza 2C\_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 3.2).

## **E. 5**

Prendendo posizione sulle conclusioni di merito alle quali è giunto il Tribunale amministrativo federale, già riassunte nel considerando 3.2, l'insorgente si lamenta in primo luogo dell'accertamento dei fatti. Proceduto ad una lettura dei p.ti 11-20 dell'impugnativa, occorre tuttavia constatare che le sue censure non si riferiscono in realtà all'accertamento dei fatti, come indicato nel titolo col quale vengono introdotte, bensì al loro apprezzamento giuridico. La critica secondo cui l'istanza inferiore avrebbe mancato di fornire la definizione di concetti quali "relazione stretta" e "direzione unica", contenuti nell' art. 728 CO , attiene in effetti all'applicazione del diritto non all'accertamento dei fatti. Stessa conclusione va d'altra parte tratta per la questione a sapere se "la somma dei fattori a-f", ovvero dei differenti elementi di fatto constatati dalle istanze inferiori, "equivale automaticamente alla lesione delle regole d'indipendenza".

## **E. 6**

Sempre prendendo posizione sulle conclusioni del Tribunale amministrativo federale, il ricorrente denuncia in secondo luogo la mancata presa in considerazione delle differenze tra revisione ordinaria e revisione limitata e, in particolare, del fatto che i Giudici di prima istanza abbiano nella fattispecie - che riguarda un'attività di revisione limitata - ammesso la lesione dell'obbligo d'indipendenza, riferendosi agli esempi contenuti nell' art. 728 cpv. 2 CO . Come appena accennato (precedente consid. 5), anche nel caso in cui sia possibile fare riferimento ai contenuti dell' art. 728 CO , concernente la revisione ordinaria e non quella limitata, si lamenta poi del modo in cui questa norma è stata applicata.

### **E. 6.1**

Giusta l' art. 728 cpv. 1 CO l'ufficio di revisione dev'essere indipendente e formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non dev'essere compromessa né di fatto né in apparenza. Il capoverso 2 di questa stessa norma contiene una lista non esaustiva di attività incompatibili con l'indipendenza richiesta; tra esse ricadono: una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d'amministrazione, un'altra persona con funzione decisionale o un azionista importante (cifra 3); la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dovere verificare propri lavori quale ufficio di revisione (cifra 4); la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica (cifra 6). L'art. 728 cpv. 6 precisa d'altra parte che le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano altresì alle società poste sotto una direzione unica con la società da verificare o con l'ufficio di revisione. In merito alla revisione limitata, l' art. 729 cpv. 1 CO riprende testualmente l' art. 728 cpv. 1 CO e l' art. 728 cpv. 2 CO trova il suo corrispettivo nell' art. 729 CO . In questo contesto, il legislatore ha unicamente rinunciato all'elenco esemplificativo. Ciò nonostante, il Tribunale federale ha a più riprese sottolineato che le condizioni in materia di indipendenza richieste in ambito di revisione limitata non differiscono nella sostanza da quelle in ambito di revisione ordinaria e che i contenuti dell' art. 728 cpv. 2 CO costituiscono una linea direttrice ai quali può essere fatto riferimento anche in ambito di revisione limitata (sentenze 2C\_1026/2015 del 18 luglio 2016 consid. 2.1 e 2C\_125/2015 del 1° giugno 2015 consid. 4.2). L' art. 729 cpv. 2 CO indica poi che l'ufficio di revisione può partecipare all'attività contabile e fornire altri servizi per la società da verificare e che, se vi è il rischio di dover verificare propri lavori, esso deve adottare misure a livello organizzativo e di personale che garantiscano una verifica affidabile.

## **E. 6.2**

Nel caso in esame il ricorrente denuncia in primo luogo il fatto che a sostegno del rinvio alla casistica contenuta nell' art. 728 cpv. 2 CO anche in una fattispecie in cui trova applicazione l' art. 729 CO il Tribunale amministrativo federale citi solo una propria sentenza così come un contributo dottrinale e ritiene che esso avrebbe dovuto decidere altrimenti, riferendosi alle sole norme che regolano la revisione limitata.

### **E. 6.2.1**

Come appena indicato - e sebbene possa stupire che la sentenza impugnata non vi faccia espresso riferimento - la legittimità del richiamo al catalogo esemplificativo contenuto nell' art. 728 cpv. 2 CO nel caso di una revisione limitata è già stata tuttavia più volte ammessa anche dal Tribunale federale il quale, dopo avere sottolineato che l' art. 728 cpv. 1 CO e l' art. 729 cpv. 1 CO hanno ugual tenore, ha pure esplicitamente aggiunto che le condizioni in materia di indipendenza richieste in ambito di revisione limitata non differiscono nella sostanza da quelle in ambito di revisione ordinaria (sentenze 2C\_1026/2015 del 18 luglio 2016 consid. 2.1 e 2C\_125/2015 del 1° giugno 2015 consid. 4.2, con ulteriori rinvii alla giurisprudenza, ai materiali e alla dottrina).

### **E. 6.2.2**

Nella misura in cui il ricorrente critica la facoltà di richiamarsi all' art. 728 cpv. 2 CO anche in relazione a un caso di revisione limitata senza spiegare per quali ragioni occorrerebbe - nelle circostanze che emergono dal giudizio impugnato - scartarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale, la sua censura va pertanto respinta. Posto che il richiamo all' art. 728 cpv. 2 CO quale linea direttrice è conforme alla giurisprudenza e va tutelato, avrebbe in effetti dovuto spiegare i motivi per cui questo richiamo non fosse nella fattispecie indicato, ciò che per l'appunto non fa (in senso conforme, cfr. sentenza 2C\_1026/2015 del 18 luglio 2016 consid. 2.1).

## **E. 6.3**

Poste queste premesse, e tenuto conto dei fatti accertati nel giudizio impugnato, valutati nell'ottica di un osservatore medio sulla scorta dell'esperienza generale della vita (Messaggio del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni [obbligo di revisione nel diritto societario] e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545 segg., n. 2.1.3.1 ad art. 728 CO ), occorre ad ogni modo rilevare che la conclusione secondo cui il ricorrente è venuto meno ai proprio obblighi di indipendenza non si presta a critica alcuna.

### **E. 6.3.1**

Constatato che il ricorrente, amministratore unico della B.\_\_\_\_\_SA, ha verificato per più anni (dal 2008 e almeno fino al 2013) i conti della G.\_\_\_\_\_SA e della H.\_\_\_\_\_SA, società appartenenti allo stesso gruppo dell'ufficio di revisione per il quale lavorava, e che egli ha agito sotto la supervisione di un membro della direzione di un'ulteriore società del gruppo, ovvero la D.\_\_\_\_\_SA, non vi può essere infatti dubbio che, almeno in apparenza, la sua indipendenza, come revisore di G.\_\_\_\_\_SA e della H.\_\_\_\_\_SA in seno al gruppo C.\_\_\_\_\_SA, non risulta garantita ( art. 729 cpv. 1 CO ).

### **E. 6.3.2**

La violazione dell'obbligo di indipendenza va poi confermata, a maggior ragione, se si considera che alla situazione già descritta si aggiunge il fatto che il ricorrente ha fornito le proprie prestazioni del tutto gratuitamente. In presenza di attori indipendenti, simile circostanza è in effetti per lo meno insolita; alla luce di quanto indicato nell'art. 728 cpv. 2 cifra 6 CO, anche questo aspetto contribuisce quindi a corroborare una violazione dell' art. 729 cpv. 1 CO .

#### **E. 6.4**

Alla conclusione che è stata tratta dall'istanza inferiore e ancor prima dall'ASR, che dispone in questo ambito di un ampio potere di apprezzamento (sentenze 2C\_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 6.2.2 e 2C\_709/2012 del 20 giugno 2013 consid. 4.4), nulla mutano infine le critiche alle quali è già stato fatto accenno nel considerando 5 di questo stesso giudizio.

##### **E. 6.4.1**

Il ricorrente lamenta il fatto che le istanze precedenti abbiano ommesso di specificare i concetti di "relazione stretta" e di "direzione unica", utilizzati nell'art. 728 cpv. 2 cifra 3 e cpv. 6 CO, sostenendo che, in assenza di una loro chiara definizione, nemmeno sarebbe possibile ravvisare delle mancanze riguardo all'indipendenza dell'attività da lui svolta.

##### **E. 6.4.2**

Nell'evenienza concreta, mal si comprende tuttavia cosa ci fosse ancora da specificare. La constatazione della lesione del dovere di indipendenza da parte del ricorrente si basa infatti su una fattispecie più che chiara, che è stata spiegata in dettaglio anche dall'istanza precedente. Manifestamente, in luogo di rimproverare a quest'ultima di non avere definito a sufficienza una serie di "concetti" astratti contenuti nell' art. 728 CO - che assume rilievo a concretizzazione dell' art. 729 cpv. 1 Cost. - il ricorrente avrebbe in effetti dovuto confrontarsi con le circostanze di fatto descritte, tentando semmai di spiegare perché la loro sussunzione sotto l' art. 729 cpv. 1 CO , non potesse essere seguita. Sia come sia, e per le ragioni già indicate nel considerando 6.3, la sussunzione svolta dall'istanza precedente appare del tutto condivisibile e va quindi sottoscritta.

#### **E. 7**

Sempre riferendosi al merito, il ricorrente lamenta infine anche una violazione del principio della proporzionalità.

##### **E. 7.1**

Nel giudizio impugnato, l'istanza inferiore ha dapprima ammesso l'idoneità della revoca, quale misura per ristabilire la fiducia del pubblico, e spiegato che essa era pure necessaria in quanto misure meno incisive non potevano nella fattispecie entrare in considerazione: essendo la comminatoria riservata a fattispecie nelle quali è possibile ristabilire immediatamente le condizioni per l'abilitazione - ciò che a causa della sua gravità non è qui il caso - e potendo l'ammonizione - sulla base del diritto applicabile, ritenuto quello valido fino alla fine del 2014 - entrare in linea di conto solo in presenza di persone fisiche attive per imprese sotto sorveglianza statale ( art. 18 LSR ). Detto ciò, ha poi indicato le ragioni che l'hanno indotta a confermare anche la durata della revoca, stabilita dall'ASR in tre anni, ovvero il fatto che le violazioni riscontrate sono per l'appunto da giudicare gravi, così come il fatto che - nonostante la sua incisività - la revoca non è assimilabile ad un divieto d'esercizio della professione, dato che al ricorrente resta la possibilità di continuare a fornire

una serie di altri servizi e attività, sia quale dipendente che quale indipendente.

### **E. 7.2**

Davanti al Tribunale federale il ricorrente a ragione non contesta la conclusione secondo cui una comminatoria non sarebbe in casu bastata. Come indicato nel giudizio impugnato, dati la gravità delle violazioni dell'obbligo d'indipendenza, così come il fatto che esse erano durate per anni, le condizioni per l'abilitazione non potevano in effetti essere ristabilite tanto in fretta (sentenze 2C\_1026/2015 del 18 luglio 2016 consid. 2.3 [concernente un caso analogo]; 2C\_927/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 3.5.3 [alla quale la prima sentenza citata rinvia] e 2C\_125/2015 del 1° giugno 2016 consid. 5.3.4 [concernente invece un caso in cui la revoca avrebbe dovuto essere dapprima comminata, poiché concerneva una violazione isolata e alla quale era già stato posto rimedio prima dell'intervento dell'ASR]). D'altra parte, nemmeno occorre definitivamente chiedersi - ciò che il ricorrente per altro non fa - se l'istanza precedente si sia a torto o a ragione basata sulla versione dell' art. 17 cpv. 1 LSR in vigore fino al 31 dicembre 2014, che non contemplava ancora la facoltà di ammonimento, in quanto quest'ultimo può essere pronunciato solo quando la revoca è sproporzionata cioè che, come rilevato nel seguito, nella fattispecie non è.

### **E. 7.3**

Così come spiegato dal Tribunale amministrativo federale e contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa - per altro in modo apodittico, ovvero limitandosi ad affermare il contrario senza prendere posizione in merito ai concreti argomenti addotti nel giudizio impugnato - la violazione del dovere di indipendenza in discussione non è per nulla di poco conto. In effetti, preso atto delle circostanze che stanno alla base della revoca (verifica dei conti di due società appartenenti allo stesso gruppo dell'ufficio di revisione per il quale il ricorrente lavorava, esecuzione dell'attività di revisione sotto la supervisione di un membro della direzione di un'ulteriore società del gruppo, esecuzione della citata attività di revisione a titolo gratuito) così come del fatto che l'attività in questione si è protratta dal 2008 ed almeno fino al 2013, ed ha quindi riguardato svariati periodi contabili, la violazione riscontrata dev'essere a ragione definita grave. Ridimensionando il proprio agire, il ricorrente non considera adeguatamente che al perseguimento della qualità delle attività di revisione sottende un interesse pubblico di grande rilievo ( art. 1 cpv. 2 LSR ; sentenze 2C\_163/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 4.2; 2C\_125/2015 del 1° giugno 2015 consid. 5.1 e 2C\_927/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 3.3), e che l'indipendenza apparente è anch'essa essenziale al fine di garantire l'affidabilità della contabilità e del controllo svolto (sentenza 2C\_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 6.2.2; citato Messaggio del 23 giugno 2004, FF 2004 3545 segg., n. 2.1.3.1 ad art. 728 CO ); di per sé, pure il fatto che continui a sminuire il comportamento rimproveratogli non parla poi a suo favore (sentenza 2C\_1026/2015 del 18 luglio 2016 consid. 2.3).

### **E. 7.4**

Nel medesimo tempo, con il Tribunale amministrativo federale va sottolineato che la revoca temporanea dell'abilitazione, motivata dal comportamento indicato, priva certo l'insorgente della possibilità di fornire le prestazioni di revisione descritte dalla legge, ma non della facoltà di esercitare altre attività (contabili, di consulenza, di gestione, ecc.) : sia quale dipendente della B.\_\_\_\_\_SA, della quale egli risulta ancora essere l'amministratore unico e il cui scopo sociale è relativamente esteso (ovvero...), sia per altri datori di lavoro o in maniera indipendente (sentenze 2C\_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 6.2.3 e

2C\_1182/2012 del 29 maggio 2013 consid. 4). A differenza di quanto da lui affermato, riferendosi per altro a fatti che provati non sono, la misura presa nei suoi confronti non può di conseguenza nemmeno essere equiparata a un divieto di esercizio di tutte le attività da lui sin qui svolte (menzionata sentenza 2C\_1182/2012 del 29 maggio 2013 consid. 4.4).

#### **E. 7.5**

Per le ragioni che precedono, ed anche se appare severa, la revoca per un periodo di tre anni risulta ancora proporzionale.

#### **E. 8**

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va pertanto integralmente respinto, poiché infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ); non si assegnano ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.